

Animali e Costituzione

di Alessandra Valastro *
(27 luglio 2004)

La domanda posta da Paolo Veronesi, se vi sia "davvero bisogno di una riforma costituzionale" per affermare la necessità di una tutela giuridica degli animali, è troppo accattivante per non tentare una pur rapida riflessione.

Non occorre certo ricordare come la questione dei diritti animali abbia periodicamente animato il dibattito giuridico (e non solo), e come quest'ultimo sia talvolta approdato a riforme legislative di sicuro pregio; né è la prima volta che si chiede di riformare l'art. 9 della Costituzione per introdurre il principio della meritevolezza di tutela degli animali. Ma di certo è la prima volta, a quanto è dato di ricordare, che la questione della soggettività animale esce dal tavolo del legislatore ordinario e dai testi dei disegni di legge per approdare sul piano del dibattito costituzionale.

Del resto, ciò non deve stupire. Non si tratta, a ben guardare, che della traslazione a livello costituzionale della stessa questione postasi per anni sul piano legislativo: perché non dovrebbe essere sufficiente, ai fini di una tutela giuridica efficace, la previsione di doveri umani di rispetto e di protezione nei confronti degli animali? E' davvero necessaria la previsione di forme di tutela diretta, e dunque il riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive (interessi e/o diritti) in capo agli animali? Il fatto che la questione si sposti oggi a livello costituzionale rappresenta indubbiamente un passo avanti, poiché testimonia un innalzamento generale della sensibilità giuridica in ordine alla tutela degli animali.

Le questioni principali attorno a cui ruota il dibattito attuale sono, dunque, essenzialmente due: una, ormai risalente, relativa all'ammissibilità di diritti giuridici animali; l'altra, nuova, relativa all'opportunità di un riconoscimento di tali diritti (o più in generale del principio di tutela degli animali) nella Carta costituzionale.

La prima, come già detto, è una questione annosa che non potrebbe certo essere ripresa in termini esaustivi in questa sede. Basti comunque ricordare come un'ampia riflessione abbia da tempo messo in luce la complessità del concetto di *persona*, traendo spunto anche dal suo utilizzo negli ordinamenti giuridici per indicare enti e associazioni che persone fisiche non sono, ma alle quali si riconosce ugualmente la realtà fenomenologica di autonomi centri di imputazione di interessi. Proprio la positiva estensione di tale figura ad entità di per sé prive della fisicità e della soggettività naturale (le persone giuridiche) riesce illuminante in ordine alla possibilità di principio di ammettere una costruzione giuridica analoga per quegli esseri viventi che, pur non essendo umani, sono peraltro dotati di entrambe quelle dimensioni. Né pare che possano considerarsi decisive la mancata consapevolezza dei propri diritti e l'incapacità di rivendicarli, dal momento che tali condizioni sono comuni a svariate categorie di esseri umani, cui gli ordinamenti moderni riconoscono ugualmente diritti.

Il fatto è che lo specismo, unito alla circostanza che le scelte e gli strumenti di tutela degli animali sono necessariamente affidati all'uomo, esercita ancora un'influenza assai profonda sul compimento e il contenuto di quelle scelte. Ed è per questa ragione che la questione della configurabilità o meno di diritti giuridici animali non sembra affatto riguardabile come una *querelle* meramente terminologica, come taluni sostengono, ma finisce per assumere un rilievo notevole sul piano dell'opportunità e dell'effettività delle scelte di politica legislativa.

La problematica di più immediato rilievo ai fini di questa riflessione è, peraltro, quella relativa alla sussumibilità della soggettività animale tra i valori costituzionali.

Oltre alle ragioni ben ricordate da Gladio Gemma, connesse all'evoluzione dei fondamenti del costituzionalismo, le stesse vicende legislative in materia di animali (arricchite da ultimo dall'approvazione della nuova legge) testimoniano di una sempre meno discussa acquisizione degli interessi animali fra i beni meritevoli di tutela; e ciò non solo in quanto tali beni risultano non incompatibili con la Costituzione (si ricordi, in materia penale, la teoria del "bene giuridico costituzionalmente orientato", per la quale possono formare oggetto di tutela penale soltanto i beni cui la Costituzione faccia espresso riferimento o al massimo i beni non incompatibili con essa), bensì piuttosto in quanto gli stessi beni appaiono quali componenti essenziali e imprescindibili dell'equilibrio biologico e ambientale. La Carta costituzionale, in quanto progetto di sviluppo della società umana, non può non presupporre la corretta convivenza della specie umana con le altre specie, soprattutto in riferimento a quelle che si pongano con la prima in rapporto di più stretta

interdipendenza.

Ma se tali sono gli esiti della riflessione giuridica, la quale ha ovviamente molto attinto da un quadro di conoscenze scientifiche che si è nel frattempo arricchito (si pensi soprattutto all'etologia e alla psicologia animale), non può allora stupire che la nuova consapevolezza chieda ora di trovare un riflesso sul piano dei principi costituzionali. La storia delle riforme costituzionali degli ultimi anni ha reso, del resto, evidente una tendenza alla costituzionalizzazione di principi affermatasi sul piano di riforme legislative di ampio respiro (basti pensare ai nuovi principi sul giusto processo, sulla sussidiarietà, sulle autonomie territoriali).

Peraltro, se la riforma del titolo V della Costituzione realizzata nel 2001 rispondeva per certi aspetti ad un'esigenza effettiva di adeguamento del quadro costituzionale, a fronte di un assetto delle autonomie territoriali profondamente mutato dalla legislazione ordinaria, nel caso in questione -per riprendere ancora la domanda di Paolo Veronesi- si tratterebbe di una riforma costituzionale davvero necessaria? L'eventuale revisione dell'art. 9 Cost. ricorda forse, maggiormente, la vicenda dell'art. 111 Cost., nel quale sono stati esplicitati taluni principi inerenti al "giusto processo" che la dottrina prevalente considerava già vigenti in quanto desumibili dal "nuovo" codice di procedura penale. Anche nel caso in questione, infatti, si discute di principi che risultano adeguatamente recepiti dalla legislazione ordinaria (sia generale che di settore), e applicati in modo sempre meno episodico da parte di un'autorità giudiziaria che appare anch'essa maggiormente sensibile alle richieste di tutela per gli animali. Come osserva Paolo Veronesi, ci sono "fonti che già hanno fatto il loro ingresso nell'ordinamento, ...e decisioni che già sono state pronunciate. Le norme utili allo scopo si possono senz'altro trovare - con qualche fantasia- anche nell'attuale Costituzione". Né, d'altro canto, la riforma costituzionale potrebbe spingersi oltre la fissazione di principi generali, cristallizzando gli strumenti di un bilanciamento fra interessi umani e interessi animali che non possono non essere individuati caso per caso sulla base delle norme di legge, come appunto già avviene nelle aule giudiziarie.

In realtà, le lacune e le ambiguità non mancano, a testimonianza del fatto che si tratta di una legislazione formata faticosamente e attraverso resistenze culturali profonde: basti ricordare, fra tutti, il caso dell'uccisione ingiustificata di animali, finalmente contemplata e punita soltanto dalla legge appena approvata.

Pur tuttavia, anche a voler ammettere che l'ordinamento offra un ventaglio di strumenti sufficienti per attuare una tutela efficace degli animali, il riferimento dello stesso Veronesi ad una certa dose di "fantasia" che occorrerebbe pur sempre esercitare per rintracciare nell'attuale Costituzione i parametri del bilanciamento non può che accendere una spia: ancora una volta, infatti, si finirebbe per dover ammettere che la tutela degli animali rimane di fatto affidata alla presenza, nel legislatore -prima- e nel giudice -poi-, di una sensibilità particolarmente avvertita per il rispetto delle altre specie. Insomma, sebbene la legge n. 473 del 1993 e la legislazione speciale successiva avessero inteso sganciare la tutela degli animali da quel "senso umano di pietà" che costituiva in precedenza l'oggetto esplicito della tutela penale, la situazione attuale potrebbe apparire, nei fatti, non molto diversa da quella del passato. Poiché se è vero che la tutela degli animali non può essere sganciata totalmente dalla considerazione dell'atteggiamento dell'essere umano, dal momento che è quest'ultimo a farsi carico di individuare le regole di quella tutela, non si può negare che la costituzionalizzazione del principio di tutela degli animali ridurrebbe in modo significativo la discrezionalità del legislatore, con riferimento non tanto al contenuto della legislazione di attuazione quanto -ancor prima- all'opportunità o necessità dell'intervento.

E' dunque questa, forse, una prospettiva ulteriore entro la quale leggere i disegni di legge costituzionale all'esame del Parlamento: indipendentemente dalla formulazione, più o meno "forte", l'intento comune sembra quello di rendere la tutela degli animali il frutto di un'attività legislativa "fisiologica" e non di battaglie politiche minoritarie e puntualmente avversate (anche se l'ampio consenso ricevuto dalla legge appena approvata in Parlamento costituisce una felice eccezione); non il prodotto episodico di un legislatore "sensibile" ma il lavoro dovuto di un legislatore attento al dettato costituzionale. E allora -per rispondere a Veronesi- non di necessità dovrebbe parlarsi, in riferimento ad un eventuale processo di revisione costituzionale, bensì forse di opportunità.

Non è un caso che la stessa problematica si stia ponendo in sede di approvazione dei nuovi statuti regionali, spesso fucina -come è noto- di innovazioni in seguito recepite dal legislatore nazionale. Basta scorrere i testi delle varie bozze di statuto per rendersi conto di come i termini del dilemma siano sempre gli stessi: sufficienza degli strumenti di tutela previsti e prevedibili a livello di legislazione ordinaria o, al contrario, opportunità di riconoscere nella fonte rinforzata il valore della soggettività animale e il principio della sua meritevolezza di tutela. Così, se nella prima prospettiva sembra porsi lo statuto della regione Toscana, che assume fra i principi e obiettivi fondamentali della propria attività "la promozione della cultura del rispetto per gli animali", con ciò in verità pericolosamente perpetuando un riferimento

esclusivo ad un bene umano anziché animale, nella seconda prospettiva si pongono quegli statuti che accolgono in modo più deciso il principio di tutela degli animali, pur con diversità di formule (dallo statuto dell'Emilia Romagna, che si limita a prevedere "la tutela delle specie", a quello del Lazio, che dichiara di promuovere "i diritti degli animali", a quello della Calabria, che richiama "il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo").

Del resto, pur nell'ottimismo giustificato dall'accrescimento della cultura del rispetto per gli animali, le lezioni sulla pigrizia del legislatore non mancano, né quelle sulla disomogeneità dell'applicazione di normative che offrono (talvolta inevitabilmente, talaltra sapientemente) ampi margini all'interprete e, dunque, alla sensibilità personale. Quando accade che un giudice ravvisi il reato di maltrattamento ex art. 727 c.p. nel fatto di "rinchiudere uccelli provenienti da cattura in piccole gabbiette tali da non consentire ai volatili l'apertura alare e per di più prive di posatoi", in quanto detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e che un altro giudice successivamente consideri lo stesso comportamento non punibile in assenza di prova della sofferenza fisica, non apparendo significativa la presenza di penne delle ali e delle code consumate e rovinate, quando accade questo vuol dire, evidentemente, che qualcosa nel sistema giuridico di tutela degli animali non ha funzionato. Pur ammettendo che si tratti di difformità rientranti nella fisiologia dell'applicazione della legge, non v'è dubbio che l'esistenza di un principio costituzionale contribuirebbe non poco ad orientarne l'interpretazione, consolidando talune letture in favore di altre (come quella che, dovuta alla storica sentenza della Pretura di Amelia e poi confermata dalla Cassazione, ha definito il maltrattamento come "superamento della soglia di reattività dell'animale al dolore", per violazione delle leggi non solo biologiche in senso stretto ma anche psichiche, genetiche e ambientali).

Alla luce di quanto detto appare pertanto non irragionevole un atteggiamento favorevole al riconoscimento costituzionale della dignità degli animali e della loro meritevolezza di tutela, attraverso una disposizione di principio che arricchisca il quadro dei valori costituzionali che il legislatore è tenuto a sviluppare: non più relegata nel bigio riquadro dei beni non incompatibili con la Costituzione, la soggettività animale verrebbe così assunta nel catalogo dei beni fondamentali.

Né pare che ciò possa giustificare le preoccupazioni di quanti intravedono rischi di svalutazione per i diritti di talune fasce di esseri umani caratterizzati, per ragioni fisiche o psichiche, da una capacità di agire ridotta. Di là da aspetti puramente formali e formalistici, ciò che verrebbe a mutare realmente -e profondamente- non è tanto il catalogo dei diritti né quello dei loro titolari, quanto piuttosto il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale prerogativa esclusivamente umana bensì accolto nella propria intrinseca maggiore complessità, in quanto articolato su livelli differenziati che dalla dimensione superiore dell'autocoscienza (esclusiva dell'essere umano) si distende fino al livello minimo della sensibilità, intendendosi per tale quella zona della dimensione non cognitiva che non è più mera sensazione ma comincia a coinvolgere l'emotività.

Il principio di ragionevolezza, al quale non potrà che continuare ad essere affidato il bilanciamento fra interessi e/o diritti umani e animali, troverebbe in tale principio un criterio-guida assai più certo e un presidio di garanzia non più affidato alla sola "sensibilità del legislatore".

* p. a. Istituzioni di diritto pubblico - Università di Perugia - avalastro@yahoo.com